

Condizioni di Assicurazione

Mediolanum Protezione

Casa e Famiglia

Contratto di assicurazione per incendio all risks, responsabilità civile e tutela legale

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Edizione 09/01/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili Ed. 2024" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA.

È un prodotto di





MEDIOLANUM

PROTEZIONE CASA E FAMIGLIA

Gentile Cliente,

desideriamo presentare in breve la nostra proposta di assicurazione che, attraverso un'offerta modulare e flessibile organizzata in due sezioni, "Casa" e "Famiglia", permette di acquistare più garanzie con un unico prodotto per avere un'ampia gamma di coperture assicurative. Stiamo parlando di **Mediolanum Protezione Casa e Famiglia**.

A COSA SERVE

È la nostra polizza per proteggere la casa e la famiglia, tutelando l'integrità del patrimonio anche in caso di richieste di risarcimento, comprese quelle relative a spese legali. Il contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando la polizza.

CHI E COSA PUO' ESSERE ASSICURATO

Chi vuole proteggere una casa di cui è proprietario o in cui vive in affitto. Possono essere protette anche le persone che fanno parte della propria famiglia.

COSA OFFRE

Sezione Casa - Ambito Immobili: garanzie base obbligatorie Immobili - Incendio all risks, Immobili - Responsabilità Civile, Immobili - Tutela legale (affidata ad ARAG) e Assistenza all'abitazione (fornita da IMA) e garanzia aggiuntiva opzionale Immobili - Terremoto e alluvione (sottoscrivibile anche da sola se la casa è già protetta dalla polizza Incendio e Scoppio di Mediolanum Assicurazioni).

Sezione Casa - Ambito Contenuto: garanzie base obbligatorie Contenuto - Incendio all risks e Assistenza all'abitazione (fornita da IMA) e garanzia aggiuntiva opzionale Contenuto - Furto.

Sezione Famiglia - Ambito Vita privata: garanzie base obbligatorie Vita Privata - Responsabilità Civile e Assistenza al domicilio (fornita da IMA) e garanzie aggiuntive opzionali Vita Privata - Tutela legale (affidata ad ARAG), Vita Privata Responsabilità Civile Immobile. Con la garanzia Vita Privata Responsabilità Civile Immobile può essere attivata anche la garanzia aggiuntiva opzionale Vita Privata - Tutela legale immobili (affidata ad ARAG).

Sezione Famiglia - Ambito Ospiti: garanzie base obbligatorie Ospiti - Responsabilità Civile e Ospiti Tutela legale (affidata ad ARAG).

LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Prevede esclusioni, limitazioni, scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento degli indennizzi. Inoltre, sono presenti periodi di carenza, che decorrono da quando sono attive le coperture, durante i quali le persone assicurate non sono coperte.

Per facilitare la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo scelto di usare un linguaggio più semplice e immediato, inserendo anche dei box di consultazione che vogliono solo essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati da questa scritta:



Facciamo un esempio

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante, a quelli in **Corsivo** che identificano le definizioni richiamate nel Glossario, ai riquadri **arancioni** per le coperture escluse (le esclusioni), **fucsia** per i periodi di tempo durante i quali la Compagnia non paga l'indennizzo (i periodi di carenza) e **blu** per le somme massime che possono essere pagate (i massimali). Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in **Corsivo** sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, in fondo a questo documento trova un riepilogo delle coperture assicurative offerte dalla polizza, con relativi massimali, limitazioni, scoperti e franchigie: LA POLIZZA IN SINTESI.





MEDIOLANUM

PROTEZIONE CASA E FAMIGLIA

Le ricordiamo che accedendo all'area riservata del sito internet www.mediolanumassicurazioni.it può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.

Buona lettura!

Con i miei migliori saluti,

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Amministratore Delegato e Rappresentante Legale

Massimo Grandis





MEDIOLANUM


PROTEZIONE CASA E FAMIGLIA

SEZIONE CASA

AMBITO IMMOBILI




AMBITO CONTENUTO



SEZIONE FAMIGLIA

AMBITO VITA PRIVATA



AMBITO OSPITI



Garanzia base obbligatoria

Garanzia aggiuntiva opzionale

La struttura modulare della polizza permette di scegliere le sezioni, con relativi ambiti e garanzie, in modo autonomo e combinato.

INDICE

	GLOSSARIO.....	5 di 21
	CHE COSA È ASSICURATO?.....	7 di 21
	Art. I. Chi può essere assicurato con Mediolanum Protezione Casa e Famiglia.....	7 di 21
	Art. 2. Cosa può essere assicurato con Mediolanum Protezione Casa e Famiglia.....	7 di 21
	CHE OBBLIGHI HO?.....	7 di 21
	Art. 3. Dichiarazioni del contraente e delle persone assicurate	7 di 21
	Art. 4. Aggravamento e diminuzione del rischio	8 di 21
	QUANDO E COME DEVO PAGARE?	8 di 21
	Art. 5. Il Premio di polizza	8 di 21
	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	9 di 21
	Art. 6. Accettazione della proposta e documento di polizza (la conclusione del contratto)	9 di 21
	Art. 7. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)	9 di 21
	Art. 8. Quanto dura la polizza e da quando non si è più assicurati.....	9 di 21
	COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	9 di 21
	Art. 9. Diritto di ripensamento e disdetta successiva (il recesso)	9 di 21
	Art. 9.1 Il recesso dopo un sinistro	10 di 21
	ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA.....	10 di 21
	Art. 10. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione	10 di 21
	Art. 11. Rinuncia della Compagnia a sostituirsi all'assicurato (il diritto di surrogazione)	10 di 21
	Art. 12. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza	10 di 21
	Art. 13. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione)	10 di 21
	Art. 14. Vincolo sul contratto di polizza	10 di 21
	Art. 15. Il Regime fiscale della polizza.....	11 di 21
	Art. 16. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente).....	11 di 21
	Art. 17. Legge applicabile alla polizza	11 di 21
	Art. 18 Volontaria esagerazione del danno	11 di 21
	Art. 19. La polizza fatta per proteggere qualcun altro (l'assicurazione per conto altrui)	11 di 21
	Art. 20. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo)	12 di 21
	Art. 21. Modalità di comunicazione.....	12 di 21
	Art. 22. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)	12 di 21
	LA POLIZZA IN SINTESI	13 di 21



GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in Corsivo in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Casa

L'intera costruzione edile (o una sua parte) che si trova sul territorio italiano (ad esclusione, quindi, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano). Deve essere registrata al catasto come abitazione civile, con destinazione urbanistica d'uso residenziale (ad esclusione delle locazioni brevi), e può essere:

- un appartamento, cioè una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno, costituita da una parte di fabbricato, posto al piano seminterrato, terra, rialzato, primo piano o superiore;
- una villetta a schiera o plurifamiliare, cioè una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una porzione del fabbricato complessivo;
- una villa indipendente, cioè una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione.

Sono compresi: fissi e infissi, le fondamenta o opere interrate; pannelli solari (termici e fotovoltaici), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro; tinteggiature e rivestimenti, affreschi, controsoffittature e simili, statue (tutti se non hanno valore artistico); tende parasole fisse esterne, pertinenze (cioè locali come cantine, terrazze, balconi, porticati, soffitti, box sia uniti che separati dalla casa, tutti a condizione che siano indicati a catasto come una sua parte), giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre fisse su porte, finestre, vetrate e pareti; impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni che devono essere considerati immobili per natura e destinazione cioè che sono fissati alla casa (ma non gli impianti d'allarme e antincendio). Se si assicura una sola parte di un condominio (per esempio uno o più appartamenti), sono comprese le relative quote millesimali di proprietà comune.

La casa per poter essere assicurata deve:

- essere destinata per almeno 2/3 della superficie come abitazione civile o uffici/studi professionali (nel calcolo della superficie abitativa sono compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- essere costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- non essere abusiva e avere conformità urbanistica o edilizia e catastale.

Se la casa fa parte di una costruzione più grande, tutta la costruzione deve rispettare i requisiti sopra indicati.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione per proteggere sé stesso e/o altre persone; può gestire il contratto e ha obblighi e diritti (per esempio chiedere che non venga rinnovato).

Contratto a distanza

Il contratto che viene concluso senza che ci sia mai la contemporanea presenza fisica del contraente e del distributore per il tramite di un suo incaricato (consulenti, addetti o dipendenti), con tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso, compresa la sua conclusione.

Diritto di surrogazione

Il diritto della Compagnia, che ha pagato l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile del sinistro, nel caso in cui il danno derivi in modo diretto da un illecito compiuto dal terzo stesso.

Documento di polizza

Il documento che la Compagnia invia al Contraente se accetta la sua proposta di polizza. Con questo documento, che prova l'esistenza della polizza, lo informa anche del fatto che le persone assicurate sono coperte per le garanzie e le somme che sono riportate sullo stesso e da quando inizia la copertura.

Famiglia (del Contraente)

I membri della famiglia del contraente che convivono con il contraente stesso e compaiono sul suo certificato di "stato di famiglia", quando si verifica un sinistro. Consideriamo membri della Famiglia anche i conviventi "more uxorio" (cioè che vivono con il contraente come se fossero marito e moglie pur non essendo sposati) e i figli fiscalmente a carico del





contraente anche se non convivono con lui.

Indennizzo

La somma assicurata scelta dal Contraente sul modulo di proposta, dovuta dalla Compagnia a una persona assicurata in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole garanzie.

Massimale

La somma massima dovuta dalla Compagnia alla persona assicurata in caso di sinistro.

Modulo di proposta

Il modulo della Compagnia che deve essere compilato e firmato per chiedere di essere protetti con la Polizza "Mediolanum Protezione Casa e Famiglia", contiene informazioni e dichiarazioni rilevanti per la validità della polizza stessa.

Persona assicurata

Chi è protetto con le coperture assicurative offerte dalla polizza. Fino a quando la Compagnia non comunica l'attivazione della polizza la definiamo assicurando. Può coincidere con il Contraente.

Polizza (contratto di)

Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Premio

La somma di denaro che è necessario versare alla Compagnia per avere le coperture assicurative previste dalla polizza.

Sinistro

L'evento dannoso al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.

Tecniche di comunicazione a distanza

Le tecniche diverse dagli annunci pubblicitari con le quali le banche e gli intermediari contattano la clientela, anche per il tramite di propri consulenti, addetti e dipendenti. Tali tecniche non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato. Tra esse rientrano per esempio il telefono e internet.

Valore di ricostruzione a nuovo

Stima della spesa necessaria per ricostruire l'intera casa come nuova. È fatta sulla base di alcune informazioni sulla casa fornite dal contraente, quando compila il modulo di proposta, come: tipologia, metri quadri (comprese le pertinenze), classificazione (per esempio residenza di lusso), posizione e provincia in cui si trova.



INTRODUZIONE

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia è una polizza modulare, cioè si compone di sezioni e ambiti, che possono essere acquistati anche singolarmente, ciascuno dei quali comprende a sua volta un insieme di garanzie per coprire specifici bisogni. Il Contraente, infatti, in base alle proprie esigenze assicurative può scegliere cosa attivare, componendo e personalizzando la polizza.

Le condizioni di assicurazione sono suddivise in questi diversi documenti:

- a) Norme generali, cioè le regole comuni che si applicano a tutte le garanzie (ad esempio informazioni su quando inizia la copertura assicurativa e su come pagare il premio);
- b) Norme che regolano i singoli ambiti di cui si compone la polizza;
- c) Norme applicabili alla sola garanzia aggiuntiva opzionale Immobili - Terremoto e alluvione.

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. I. Chi può essere assicurato con Mediolanum Protezione Casa e Famiglia

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia è una *Polizza*, cioè un contratto di assicurazione pensato per proteggere, e quindi assicurare a fronte del pagamento di un *Premio* annuale a Mediolanum Assicurazioni (cioè noi o la *Compagnia*):

- il proprietario di una *Casa*, o l'inquilino che ci vive in affitto cioè l'affittuario (in termini giuridici è chiamato locatario o conduttore),
- i membri della *Famiglia*.

Oltre a quella per *Invalidità Permanente*, prevediamo altre coperture per gli eventi dannosi di cui parliamo all'art. 2. L'*Assicurato* può non coincidere con il *Contraente*.

! È IMPORTANTE SAPERE

Tutte le persone assicurate e il *Contraente* (cioè la persona che sottoscrive il contratto di assicurazione con noi) devono essere residenti in Italia e tutte le case assicurate, di proprietà o in affitto, devono trovarsi sul territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2. Cosa può essere assicurato con Mediolanum Protezione Casa e Famiglia

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia prevede garanzie per proteggersi sia dai danni causati da diversi eventi che potrebbero compromettere l'integrità della *Casa* (per esempio incendio, terremoto, alluvione, furto), sia in caso di richieste di risarcimento per danni causati a terzi in modo involontario o se si ha bisogno di una difesa legale.

La *Polizza* è composta dalla sezione "Casa", con gli ambiti Immobili e Contenuto, e dalla sezione "Famiglia" con gli ambiti Vita privata e Ospiti. Il *Contraente* quando compila il *Modulo di proposta* può scegliere, per ciascuna sezione e ambito che vuole attivare, oltre alle garanzie base obbligatorie anche una o più garanzie aggiuntive opzionali, in base alle seconde le proprie esigenze assicurative.



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 3. Dichiarazioni del contraente e delle persone assicurate

Il *Contraente* e ciascuna persona assicurata devono fornire dichiarazioni vere, corrette e complete (in termini giuridici non devono rendere dichiarazioni inesatte o reticenti, come previsto dal Codice Civile) su aspetti che influiscono sulla decisione della *Compagnia* di proteggerli oppure no (per esempio, la *Persona assicurata* ha fornito informazioni che non permettono di stimare in modo corretto *Valore di ricostruzione a nuovo della Casa*).

Se la *Persona assicurata* lo fa con l'intenzione di ricevere il pagamento dell'*Indennizzo* quando non ne avrebbe diritto (cioè con dolo) o per grave negligenza, imprudenza o imperizia (cioè con colpa grave), la *Compagnia* può annullare il contratto di assicurazione, cioè la *Polizza*, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta.

Se il *Sinistro* si verifica prima che annulliamo la *Polizza*, non paghiamo l'*Indennizzo* alla *Persona assicurata*. La *Compagnia* ha diritto, comunque, di trattenere i premi già incassati per coprire ciascuna *Persona assicurata* fino al giorno dell'annullamento della *Polizza*.



Se invece non c'è dolo o colpa grave, la *Compagnia* può chiudere la *Polizza*, cioè recedere dal contratto, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta. Se il *Sinistro* si verifica prima di chiudere la *Polizza* oppure prima di scoprire che la dichiarazione non era vera e corretta, riduciamo l'*Indennizzo* da pagare in proporzione della differenza tra il *Premio* pagato e quello che avremmo fatto pagare se avessimo saputo la verità.

Art. 4. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* e ogni persona assicurata devono comunicare per iscritto se la probabilità che si verifichi un *Sinistro* coperto dalla *Polizza* è più alta rispetto a quando è stata sottoscritta. Se questo rischio più alto fosse stato presente al momento della sottoscrizione e la *Compagnia* l'avesse conosciuto avrebbe potuto non aprire la *Polizza* o avrebbe fatto pagare un *Premio* più alto (in termini giuridici si parla di aggravamento del rischio come previsto dal Codice Civile). La *Compagnia* può chiudere la *Polizza*, cioè recedere dal contratto, o proporre al *Contraente*, una esclusione o un sovrappremio adeguato all'aggravamento del rischio, che deve accettare se vuole ancora mantenere la copertura. La chiusura della *Polizza* da parte della *Compagnia* vale dal momento in cui il *Contraente* riceve la comunicazione; la *Compagnia* ha comunque il diritto di trattenere il *Premio* incassato.

Se il *Sinistro* si verifica prima che chiudiamo la *Polizza* non paghiamo l'*Indennizzo alla Persona assicurata* e non restituiamo il *Premio*.

Quando invece viene comunicata la diminuzione della probabilità che si verifichi un *Sinistro* (c.d. diminuzione del rischio), la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o i premi successivi alla comunicazione scritta dell'*Assicurato* o del *Contraente*, come previsto dal Codice Civile.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 5. Il *Premio* di polizza

La somma dovuta alla *Compagnia* (in termini assicurativi il *Premio*) è SEMPRE determinata per il periodo di assicurazione di un anno. È dovuta per intero per ogni anno in cui si rinnova la *Polizza*, anche se il pagamento avviene con frequenza semestrale o mensile, anziché una sola volta all'anno. Il frazionamento non comporta costi aggiuntivi; la frequenza mensile è riservata solo a chi ha un conto corrente in Banca Mediolanum.

Il *Premio* annuale o la sua prima parte (per noi il c.d premio da pagare alla firma) devono essere versati quando viene firmato il *Modulo di proposta*, e possono essere pagati con un'autorizzazione a addebitare direttamente il conto corrente (modalità che però riserviamo solo a chi ha un conto corrente in Banca Mediolanum) oppure con assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Gli importi di *Premio* successivi possono essere pagati alla *Compagnia* con un'autorizzazione di addebito diretto in conto corrente (in termini bancari Sepa Direct Debit o SDD), con un assegno bancario o circolare oppure con un bonifico.

Se si sceglie la frequenza mensile del *Premio*, il primo pagamento avviene con addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul *Modulo di proposta*. Le mensilità successive invece verranno pagate alla *Compagnia* con SDD.

Ai correntisti di Banca Mediolanum riserviamo un'ulteriore possibilità e cioè: se scelgono la frequenza mensile, il *Premio* di tutto il primo anno in cui si attiva la *Polizza* può essere pagato anche in una sola volta, invece, il pagamento mensile inizia a partire dal secondo anno e per ogni rinnovo annuale successivo.

La *Compagnia* può applicare sconti sul *Premio* alle polizze sottoscritte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Conglomerato Finanziario Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche alle polizze fatte dai rispettivi coniugi e parenti in linea retta (per esempio figli), in linea collaterale (per esempio fratelli e sorelle) e affini (per esempio cognati e suocere) entro il secondo grado. Inoltre, la *Compagnia* o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la *Compagnia* stessa, possono applicare sconti sul *Premio* sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.

! È IMPORTANTE SAPERE

Il pagamento dell'intero *Premio* o di un *Premio* successivo dopo la scadenza annuale della *Polizza* viene SEMPRE considerato come volontà di rinnovare la copertura per quell'anno, anche se come modalità di pagamento è stato scelto l'addebito diretto del conto corrente con SDD.

Se vengono scelte garanzie dell'ambito Immobili, l'importo del *Premio* è calcolato sulla base del *Valore di ricostruzione a nuovo* della *Casa* assicurata.





Cosa succede se non viene pagato il Premio

Se non viene pagato il *Premio* di *Polizza* o anche solo una sua parte, la copertura viene sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della relativa scadenza e viene riattivata solo dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento o i pagamenti vengono recuperati.

Nei 6 mesi successivi alla scadenza del *Premio* o di una sua parte, la *Compagnia* ha il diritto di chiedere il pagamento di tutto quello che nel frattempo non è stato pagato. Se non lo chiede allora la *Polizza* viene chiusa, come previsto dal Codice Civile.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 6. Accettazione della proposta e documento di polizza (la conclusione del contratto)

La *Compagnia* comunica per iscritto al *Contraente* di aver accettato la proposta, e quindi attivato la *Polizza*, inviandogli il *Documento di polizza* dopo aver incassato il *Premio*. Quando il *Contraente* riceve il *Documento di polizza*, in termini giuridici il contratto può dirsi concluso, cioè hanno effetto tutti i diritti e gli obblighi per la *Compagnia*, il *Contraente* e le persone assicurate.

! È IMPORTANTE SAPERE

La proposta di *Polizza* ha una validità di 15 giorni dalla data in cui la riceviamo o ci viene inviata e come previsto dalla legge non obbliga la *Compagnia* a attivare la *Polizza* o a comunicare la sua decisione di non attivarla al *Contraente*. Il *Contraente* può considerare rifiutata la sua proposta se non riceve il *Documento di polizza* entro 30 giorni da quando è arrivato nella nostra sede il *Modulo di proposta*.

Art. 7. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)

Se la *Compagnia* accetta la proposta di *Polizza*, le persone assicurate sono coperte dalle ore 24 del giorno indicato nel *Documento di polizza*, a condizione che sia stato incassato il *Premio* annuale, o la sua prima parte. Se invece la *Compagnia* non ha ricevuto il pagamento del *Premio*, le persone assicurate sono coperte dalle ore 24 del giorno in cui lo incassa.

Se il contratto di *Polizza* è stato concluso con *Tecniche di comunicazione a distanza* (cosiddetto *Contratto a distanza*), il *Contraente* al momento della firma del *Modulo di proposta* ha il diritto di chiedere, comunicandolo per iscritto alla *Compagnia* o al distributore Banca Mediolanum, che il contratto abbia inizio solo dopo che sono passati 14 giorni (in termini giuridici si dice che l'efficacia del contratto è sospesa). Quindi, in questo caso la copertura è attiva dalle ore 00.00 del 15° giorno successivo alla data di conclusione del contratto, sempre che il *Contraente* non abbia nel frattempo esercitato il diritto di recesso (art. 9) e a condizione che la *Compagnia* abbia incassato il *Premio*. In caso contrario, la copertura è attiva dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello in cui si realizzano quest'ultima condizione.

Art. 8. Quanto dura la polizza e da quando non si è più assicurati

Questa *Polizza* dura un anno, e si rinnova di anno in anno in automatico, cioè non serve che il *Contraente* dica alla *Compagnia* di volerla mantenere attiva (in termini giuridici si parla di tacito rinnovo del contratto), fino a quando il *Contraente* oppure la *Compagnia* non comunicano di volerla chiudere (come vedremo all'art. 9).



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 9. Diritto di ripensamento e disdetta successiva (il recesso)

Su questa *Polizza*, tutte le possibilità di ripensamento e disdetta di cui parliamo ora spettano solo al *Contraente*.

Se il contratto è stato concluso con *Tecniche di comunicazione a distanza* (cosiddetto *Contratto a distanza*), il *Contraente* ha il diritto di ripensarci, cambiando idea, e chiudere la *Polizza* (cioè recedere dal contratto senza penali come previsto dal Codice del Consumo) entro 14 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo deve inviare alla *Compagnia* una raccomandata o una PEC firmata digitalmente. In questo caso, se il *Contraente* quando firma il *Modulo di proposta* chiede che il contratto inizi dopo 14 giorni, la *Compagnia* restituisce tutto il *Premio* pagato.

Se invece non lo chiede, la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto della parte utilizzata per coprire le persone assicurate ogni giorno prima del ripensamento.

Il *Contraente* e la *Compagnia* possono chiudere la *Polizza*, cioè disdire il contratto, con una raccomandata (o con una e-mail firmata digitalmente a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Se non viene inviata la richiesta di disdetta la *Polizza* si rinnova in automatico di anno in anno.





Se il Contraente non ha più la residenza anagrafica in Italia, deve comunicarlo alla *Compagnia* che, dopo aver ricevuto la notizia, invia una raccomandata per informarlo che la *Polizza* viene chiusa in occasione della prima scadenza annuale successiva alla notizia della variazione di residenza. Quindi la *Polizza* rimane attiva solo fino a quella data. In tutti i casi di recesso appena descritti, la *Compagnia* chiude la *Polizza* entro 30 giorni dalla data da cui ha effetto.

Art. 9.1 Il recesso dopo un sinistro

Inoltre, il *Contraente* e la *Compagnia* possono chiudere la *Polizza*, dopo ogni *Sinistro* denunciato in modo corretto, fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, sempre con Raccomandata o con PEC firmata digitalmente. In questi casi, il recesso comunicato dal *Contraente* vale (cioè ha effetto) dalla data in cui spedisce la comunicazione, mentre quello della *Compagnia* vale solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha spedito la comunicazione.

In tutti i casi di recesso appena descritti, la *Compagnia* chiude la *Polizza* entro 30 giorni dalla data da cui ha effetto.



ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Art. 10. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione

Le eventuali modifiche della *Polizza* devono essere fatte per iscritto.

Art. 11. Rinuncia della Compagnia a sostituirsi all'assicurato (il diritto di surrogazione)

La *Compagnia* in caso di *Sinistro* per *Infortunio* rinuncia al proprio diritto di sostituirsi alla *Persona assicurata* (in termini giuridici è il *Diritto di Surrogazione*) contro gli eventuali responsabili del *Sinistro* indennizzato, per recuperare le somme pagate a favore della *Persona assicurata*, solo nei confronti:

- di quelli di cui la *Persona assicurata* deve rispondere secondo quanto stabilito dal Codice Civile (per esempio i figli minorenni e i domestici);
- di altre *Compagnie*, se la *Persona assicurata* è una società, che sono qualificabili come sue società controllanti, controllate o collegate, nonché i loro amministratori e legali rappresentanti, purché la *Persona assicurata*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Lascia quindi integri i diritti della *Persona assicurata* e dei suoi eredi contro i responsabili, salvo i casi in cui il *Sinistro* sia stato compiuto in maniera volontaria con l'intenzione, cioè con dolo, di ottenere l'*Indennizzo* dalla *Compagnia*.

Art. 12. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza

In caso di *Sinistro* le azioni, le ragioni e i diritti che derivano da questa *Polizza* possono essere fatti valere solo dal *Contraente*, dalle persone assicurate e dalla *Compagnia*. Spetta alla *Persona assicurata* svolgere tutte quelle azioni necessarie per l'accertamento dei danni derivanti dal *Sinistro* e per consentire alla *Compagnia* di fare il relativo pagamento. Al solo fine di accertare i danni subiti, la *Persona assicurata* non può rifiutarsi di fare quanto richiesto dalla *Compagnia*. L'*Indennizzo* dei sinistri, secondo quanto previsto dalla *Polizza*, può essere pagato dalla *Compagnia* solo alla *Persona assicurata* e se lo accettano.

Art. 13. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione)

Ogni diritto che deriva dalla *Polizza* deve essere esercitato entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui nasce quel diritto, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, o entro 10 anni per le controversie relative ai lavori alla Casa per riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica con la cosiddetta agevolazione fiscale "Superbonus".

Se però la *Persona assicurata* non adempie – con l'intenzione, cioè con dolo, di ingannare la *Compagnia* – all'obbligo di comunicare il *Sinistro* alla *Compagnia* o a quello di fare tutto ciò che può per evitare che il danno si verifichi o per diminuirlo, perde il proprio diritto all'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile (in termini giuridici decade dal proprio diritto); se invece non adempie per imprudenza, negligenza ed imperizia (in termini giuridici si parla di colpa), la *Compagnia* ha diritto a ridurre l'*Indennizzo*.

Art. 14. Vincolo sul contratto di polizza

Quando viene compilato il *Modulo di proposta*, o anche in un momento successivo, il *Contraente* può indicare alla *Compagnia* che la possibilità di gestire la *Polizza* deve essere sottoposta alla decisione di qualcun altro (di solito si tratta di una banca o di una finanziaria, per esempio per chiudere la *Polizza* se messa a garanzia di un finanziamento), che



viene chiamato vincolatario e indicato sul Modulo stesso, in termini giuridici si parla di apposizione di vincolo sul contratto.

Se il vincolo viene chiesto dopo che la *Polizza* è già stata aperta, allora integriamo il contratto con una cosiddetta appendice di vincolo.

In questi casi, la *Compagnia* comunica la data a partire dalla quale la *Polizza* è vincolata e si obbliga a:

- riconoscere il vincolo come l'unico valido quando lo appone;
- non modificarlo e riportarlo anche su un'eventuale nuova *Polizza* che viene sottoscritta in sostituzione di questa;
- non pagare nessun *Indennizzo* se non con l'approvazione e il consenso scritto del vincolatario;
- pagare al vincolatario l'importo dell'*Indennizzo*, senza che il *Contraente* debba approvarlo a meno che il vincolatario non ci comuni per iscritto di fare in maniera diversa;
- informare il vincolatario, con una lettera raccomandata, del mancato pagamento di uno o più premi di *Polizza* e considerare la *Polizza* stessa valida e attiva fino a quando non sono trascorsi 15 giorni dalla data in cui la raccomandata è stata consegnata all'ufficio postale;
- non modificare la *Polizza* senza avere prima un'approvazione scritta del vincolatario, informandolo di tutti i casi che possono compromettere la validità nel tempo della copertura assicurativa.

Art. 15. Il Regime fiscale della polizza

Tutte le imposte sul *Premio* relative a questa *Polizza*, previste dalla normativa fiscale, sono a carico del *Contraente* che *le paga all'interno del Premio*.

La normativa fiscale prevede, inoltre, la possibilità di detrarre una parte del *Premio* versato nell'anno solare nella misura, per gli importi massimi e in base ai limiti reddituali definiti dalla normativa.

Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da imposta.

Art. 16. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente)

Se non c'è accordo con la *Compagnia* sulla *Polizza* o sul pagamento dei sinistri e nasce una controversia, bisogna tentare di risolverla con la mediazione prima di andare da un giudice, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione presente nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Durante la mediazione, che è un cosiddetto sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cioè una procedura in cui non ci si presenta davanti a un giudice), bisogna farsi assistere da un avvocato.

Se la mediazione non ha successo è sempre possibile rivolgersi a un giudice. In questo caso la competenza per decidere la controversia è sempre quella dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha la residenza o il domicilio chi vuole fare causa alla *Compagnia*.

Oltre alla mediazione, per risolvere la controversia si può ricorrere anche agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale indicati sul sito www.mediolanumassicurazioni.it (come per esempio l'arbitro assicurativo), che però non sono obbligatori a differenza della mediazione.

Art. 17. Legge applicabile alla polizza

Per tutto quanto non è stato scritto in queste condizioni di assicurazione, alla *Polizza* si applica la Legge Italiana.

Art. 18 Volontaria esagerazione del danno

Ogni *Persona assicurata* perde il diritto all'*Indennizzo* se esagera l'ammontare del danno, con l'intenzione di ingannare la *Compagnia* (cioè con dolo), oppure se dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, nasconde, sottrae o danneggia cose rimaste intatte durante il *Sinistro*, o se usa per dimostrare il danno mezzi disonesti o documenti falsi, modifica con l'intento ingannevole le tracce e i residui del *Sinistro* o ne facilita il peggioramento.

Art. 19. La polizza fatta per proteggere qualcun altro (l'assicurazione per conto altri)

Se in questa *Polizza* il *Contraente* e la *Persona assicurata* non sono la stessa persona (in termini giuridici si parla di assicurazione per conto altri), gli obblighi che derivano dalla *Polizza* stessa devono essere adempiuti dal *Contraente*, a meno che non si tratti di quelli che possono essere adempiuti solo dalla *Persona assicurata*.

Spettano invece sempre e soltanto al *Contraente* i diritti di ripensamento e disdetta (come detto all'art. 9), e non serve il consenso della *Persona assicurata*.



Art. 20. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo)

Come prevede il Codice Civile, se una persona assicurata ha già o sottoscrive polizze anche con altre compagnie assicurative per le stesse garanzie previste anche da questa *Polizza*, deve comunicarlo alla *Compagnia*.

In caso di *Sinistro*, per poter ricevere l'*Indennizzo* che gli spetta, la *Persona assicurata* deve avvisare ciascuna compagnia assicurativa indicando a tutte il nome delle altre; la parte di *Indennizzo* che ogni compagnia deve pagare è ridotta, in proporzione ai criteri previsti dal rispettivo contratto di assicurazione, se la somma di tutti gli indennizzi (tolta la parte che una delle compagnie non dovesse liquidare) supera l'ammontare del danno.

Se la *Persona assicurata* non comunica in modo volontario il nome delle altre compagnie assicurative, perde il diritto all'*Indennizzo*, perché le compagnie, come previsto dal Codice Civile, non sono più tenute a pagarlo.

Se invece avvisa tutte le compagnie, ma una o più non paga la propria parte di *Indennizzo*, la somma dovuta viene divisa tra le altre (che poi potranno chiedere indietro alle compagnie che non hanno pagato quanto anticipato). Se una compagnia non può pagare la propria parte perché non riesce più a rispettare i propri impegni economici (cioè è insolvente), le altre si dividono il pagamento.

Art. 21. Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda al *Contraente* le comunicazioni relative alla *Polizza* via posta oppure in via telematica all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance (di cui parliamo al successivo art. 34), in base alla scelta che fa quando compila il *Modulo di proposta*. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente* deve avere un indirizzo e-mail, su cui viene avvisato ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione.

Il *Contraente* può comunque sempre cambiare la scelta che ha fatto, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite di Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Art. 22. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)

La *Compagnia* mette a disposizione del *Contraente* un'area riservata nel sito internet per accedere alla posizione assicurativa, in cui trovare i dati principali della *Polizza* e poter operare, per esempio, per informare la *Compagnia* di un *Sinistro* o fare tutte le altre operazioni rese disponibili tempo per tempo (il c.d. servizio di Home Insurance).

Il servizio è gratuito e si utilizza con i codici personali rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta. Questi codici di accesso servono per garantire un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area riservata è disciplinato dalle "Norme che regolano il servizio di Home Insurance" presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* - anziché sul proprio sito - rende disponibili le predette funzionalità, sia informative che dispositive, sul sito del distributore Banca Mediolanum all'indirizzo www.bmedonline.it, solo per i titolari del servizio di "Banca Diretta" della medesima Banca e solo per le polizze distribuite dalla stessa, utilizzando codici forniti dalla Banca.



LA POLIZZA IN SINTESI

SEZIONE CASA

Ambito Immobili

Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Immobili - Incendio all risks	Non previsti	<p>Somma assicurabile pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Minimo € 80.000➤ Massimo € 1.500.000 <p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ eventi atmosferici,➤ danni da Acqua condotta➤ Fenomeno elettrico <p>il Massimale per evento viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ € 10.000➤ € 15.000➤ € 20.000➤ pari al massimale della copertura Incendio All Risks. <p>Sottomassimali:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro.➤ massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o guasto di tubazioni di acqua e/o gas collocate sottoterra al di fuori delle mura del fabbricato.➤ massimo di € 3.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento.➤ massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente a opere d'arte fisse.➤ l'importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere	<ul style="list-style-type: none">➤ € 250 per sinistro➤ Nelle ipotesi di eventi atmosferici, danni da Acqua condotta e Fenomeno elettrico, è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250.
Garanzia Immobili - Responsabilità Civile	Non previsti	il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: <ul style="list-style-type: none">➤ € 1.000.000➤ € 1.500.000➤ € 2.000.000➤ € 3.000.000	Non previsti



Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Immobili - Tutela legale (informazioni per le case direttamente utilizzate)	<ul style="list-style-type: none">➤ la garanzia vertenze contrattuali relative all'immobile copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 250 <p>Sono coperti i sinistri che sono avvenuti</p> <ul style="list-style-type: none">➤ trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative e per gli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione	<ul style="list-style-type: none">➤ € 10.000 per sinistro➤ € 40.000 per anno assicurativo	Non previsti



Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Immobili - Tutela legale (informazioni per le case date in affitto a terzi)	<ul style="list-style-type: none">➤ recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati e non pagati: 2 sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per ciascun immobile assicurato➤ viene coperta la sola fase stragiudiziale➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative➤ trascorsi centoventi giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione	<ul style="list-style-type: none">➤ € 10.000 per sinistro➤ € 40.000 per anno assicurativo➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso massimale pari a € 2.000 per sinistro	<ul style="list-style-type: none">➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso franchigia pari a € 200 per sinistro

Garanzia	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Immobili - Terremoto e alluvione	entro il limite massimo del 70% della somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.	Somma assicurabile pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo: <ul style="list-style-type: none">➤ Minimo € 80.000➤ Massimo € 1.500.000	<ul style="list-style-type: none">➤ Detrazione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata per singolo sinistro.



AMBITO CONTENUTO

Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Contenuto - Incendio all risks	Non previsti	<p>Somma assicurabile tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Minimo € 15.000➤ Massimo € 450.000 <p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ eventi atmosferici,➤ danni da Acqua condotta➤ Fenomeno elettrico <p>il Massimale per evento viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ € 3.000➤ € 5.000➤ € 7.000 <p>pari al massimale della copertura Incendio All Risks.</p> <p>Sottomassimali:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro➤ massimo di € 1.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a valori➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a gioielli e preziosi➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a collezioni numismatiche e filateliche➤ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria	<ul style="list-style-type: none">➤ € 250 per sinistro➤ Nelle ipotesi di eventi atmosferici, danni da Acqua condotta e Fenomeno elettrico, è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250.
Garanzia Contenuto - Furto	Non previsti	<p>Somma assicurabile compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO</p> <ul style="list-style-type: none">➤ minimo di € 10.000➤ massimo di € 50.000	<ul style="list-style-type: none">➤ € 250 per sinistro



Garanzie	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Formula Basic	Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 500 per i valori; ➤ 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi; ➤ 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche; ➤ 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria. ➤ Per truffa tra le mura domestiche ciascun Sinistro è liquidato, sino alla concorrenza di un importo massimo di € 500 per Sinistro e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di non presenza dell'allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all'interno del fabbricato.
Formula Plus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata. ➤ Per la sola truffa è indennizzata la sottrazione di denaro tra le mura domestiche a danno dei componenti del Nucleo familiare del Contraente (come identificati nello Stato di Famiglia), di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000 per i valori; ➤ 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi; ➤ 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche; ➤ 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d'arte e argenteria. ➤ Per truffa tra le mura domestiche ciascun Sinistro è liquidato sino alla concorrenza di un importo massimo di € 1.000 per Sinistro e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di assenza di perizia dei beni oggetto di copertura. ➤ scoperto del 20% rispetto all'indennizzo dovuto in caso di non presenza dell'allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all'interno del fabbricato.

Garanzia Assistenza all'abitazione

Prestazione	Limiti	Massimali
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza	Massimo tre volte per annualità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita, pezzi di ricambio e manodopera
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	Massimo tre volte per annualità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita, pezzi di ricambio e manodopera
III. Invio di un elettricista per interventi di emergenza	Massimo tre volte per annualità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita, pezzi di ricambio e manodopera
Intervento di emergenza per danni da acqua	Massimo tre volte per annualità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita e manodopera
Invio di un sorvegliante	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ I costi fino a un massimo di 8 ore per sinistro
Rientro anticipato	Massimo tre volte per annualità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 300 (IVA inclusa) per sinistro
Ripristino abitazione	Massimo tre volte per annualità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 (IVA inclusa) per sinistro per uscita e manodopera
Trasloco/trasferimento mobili	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa:
Soggiorno in albergo o residence	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di € 2000 (IVA inclusa) per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro
Accesso Rete Artigiani	Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).	Non Previsti

SEZIONE FAMIGLIA
Ambito Vita privata

Garanzia	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Vita Privata - Responsabilità Civile	Non previsti	<p>il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ € 1.000.000➤ € 1.500.000➤ € 2.000.000➤ € 3.000.000 <p>Sottomassimali:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ sino a concorrenza del 50% del Massimale assicurato per droni, biciclette elettriche, monopattini elettrici; carrozzine per disabili anche a motore; golf cars; hoverboard; segway.	➤ Franchigia assoluta di € 250 per ciascun Sinistro per danni derivanti dalla proprietà, possesso o uso di droni, biciclette elettriche, monopattini elettrici; carrozzine per disabili anche a motore; golf cars; hoverboard; segway.
Garanzia Vita Privata - Tutela Legale	<ul style="list-style-type: none">➤ la garanzia vertenze contrattuali relative alla vita privata copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250➤ la garanzia acquisti sui portali di e-commerce copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250➤ la garanzia fornitori di connessione internet di posta elettronica e/o di posta certificata copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative nella vita privata copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 250➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione	<ul style="list-style-type: none">➤ € 10.000 per sinistro➤ € 40.000 per anno assicurativo	Non previsti



Garanzia	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Vita Privata - Responsabilità Civile immobili	Non previsti	il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: ➤ € 1.000.000 ➤ € 1.500.000 ➤ € 2.000.00 ➤ € 3.000.000	Non previsti
Garanzia Vita Privata - Tutela legale immobili (informazioni per le case direttamente utilizzate)	➤ la garanzia vertenze contrattuali relative all'immobile copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 ➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 250 ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative e per gli interventi di cui al Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione	➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo ➤ nel caso di due o più immobili il massimale annuo viene elevato a € 80.000	Non previsti



Garanzia	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Vita privata - Tutela legale immobili (informazioni per le case date in affitto a terzi)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati e non pagati: 2 sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo e per ciascun immobile assicurato ➤ viene coperta la sola fase stragiudiziale ➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative ➤ trascorsi centoventi giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso ➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.000 per sinistro ➤ € 40.000 per anno assicurativo ➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso massimale pari a € 2.000 per sinistro 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso franchigia pari a € 200 per sinistro

Garanzia Assistenza al domicilio

Prestazione	Limiti	Massimali
Invio baby-sitter	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ I costi fino ad un massimo di 8 ore per sinistro
Accompagnamento scuola minori	Massimo tre volte per annualità assicurativa	➤ € 200 (IVA inclusa) per sinistro
Invio Collaboratrice familiare	Massimo tre volte per annualità assicurativa	A carico della Struttura Organizzativa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ I costi fino ad un massimo di 8 ore per sinistro
Servizio spesa a casa	la Struttura Organizzativa effettuerà la consegna presso l'abitazione con il massimo di: <ul style="list-style-type: none"> ➤ due buste per richiesta ➤ massimo una volta a settimana ➤ massimo di 4 volte per Sinistro 	A carico dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ I costi relativi a quanto per suo conto acquistato
Custodia animali	Massimo tre volte per annualità assicurativa	€ 200 (IVA inclusa) per sinistro

Ambito ospiti

Garanzia	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Ospiti - Responsabilità Civile	Non previsti	<p>il Massimale viene determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.000.000 ➤ € 1.500.000 ➤ € 2.000.000 ➤ € 3.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ € 250 per sinistro





Garanzia	Limiti	Massimali	Franchigie/Scoperti
Garanzia Ospiti - Tutela Legale	<ul style="list-style-type: none">➤ la garanzia opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza copre le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 250➤ Sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa a eccezione del danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative➤ trascorsi due anni dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione	<ul style="list-style-type: none">➤ € 10.000 per sinistro➤ € 40.000 per anno assicurativo	Non Previsti

Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano
n. 02430620159 – P. IVA I0540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa
autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n.
219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. I.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e
Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al
n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 09/01/2026

È un prodotto di

